



COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Città Metropolitana di Milano)

DISCIPLINARE DI GARA

Gara mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023

Criterio: qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, c 1, del D. Lgs. 36/2023

AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO IN ATTUAZIONE DEL PIANO DEL TRAFFICO

Sommario

AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO IN ATTUAZIONE DEL PIANO DEL TRAFFICO	1
1. PREMESSE	3
2. INFORMAZIONI GENERALI CIG: B741E50F7C	4
CUI L86502760159202400001	4
3. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
3.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
3.3 IDENTIFICAZIONE	6
4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	6
4.3 COMUNICAZIONI.....	8
5. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO DI CONTRATTO, PRESTAZIONI OPZIONIONALI	8
5.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
5.3 IMPORTO	9
5.4 PRESTAZIONI OPZIONALI	10
6. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI	10
7. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.	11
7.3 REVISIONE DEI PREZZI	11
7.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12

8.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
9.	DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE	13
10.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	14
10,1	REQUISITI GENERALI.....	14
10.2	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	15
10.3	REQUISITO DI IDONEITA'	15
10.4	REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	15
10.5	REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE	15
10.6	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
	Requisito di idoneità.....	16
	Requisito di capacità tecnico-professionale.....	16
10.7	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	16
	Requisiti generali	16
	Requisiti di idoneità.....	16
	Requisiti di capacità tecnico-professionale	16
11.	INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO.....	16
12.	REQUISITI DI ESECUZIONE	17
13.	SUBAPPALTO	18
14.	SOPRALLUOGO	18
15.	GARANZIA PROVVISORIA.....	18
16.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
17.	FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA	20
18.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
19.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	21
20.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
21.	STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA.....	23
21.1	<i>Domanda di partecipazione</i>	23
21.2	<i>Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE)</i>	24
21.3	<i>Assolvimento dell'imposta di bollo</i>	25
21.4	<i>Garanzia provvisoria</i>	25
21.5	<i>Certificazioni di qualità</i>	25
21.6	<i>Attestazioni SOA</i>	25
21.7	<i>Contributo ANAC</i>	25
21.8	<i>Patto di integrità</i>	26
22.	STEP 2 - BUSTA TELEMATICA TECNICA	27
23.	STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA	28

24.	STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA	29
25.	STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO	29
26.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	30
26.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA	30
26.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEL CRITERIO TABELLARE DELL’OFFERTA TECNICA.....	32
	CRITERIO A.1– Capacità dell’impresa di eseguire più cantieri in contemporanea	32
	CRITERIO A.2 Esperienza lavorativa	33
	CRITERI (A3), (D1), (D2,) (D3) e (D4).....	35
26.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI QUALITATIVI DELL’OFFERTA TECNICA.....	35
26.4.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER I CRITERI QUANTITATIVI DELL’OFFERTA TECNICA	36
26.5.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER L’OFFERTA ECONOMICA	37
26.6.	METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO	37
27.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	37
28.	MODALITA’ DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	38
29.	INVERSIONE PROCEDIMENTALE.....	38
30.	APERTURA PROCEDURA DI GARA: ELENCO PARTECIPANTI	38
31.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	39
32.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
33.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	40
34.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	40
35.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	42
36.	CODICE DI COMPORTAMENTO	42
37.	ACCESSO AGLI ATTI	43
38.	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	43
39.	INFORMATIVA <i>PRIVACY</i> - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	43
40.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	44

1. PREMESSE

In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre del Settore Assetto ed Uso del Territorio n. 254 del 13/06/2025 questa Amministrazione ha disposto di affidare, tramite accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 36/2023, l’esecuzione di lavori in oggetto. L’individuazione del soggetto con il quale sottoscrivere l’accordo quadro avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

La presente procedura, come previsto all’art. 2, lett. a), dell’allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023, ha una durata massima di mesi 9 (nove), dalla pubblicazione del presente disciplinare fino all’aggiudicazione alla migliore offerta, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 3 e 4 del citato allegato.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, l'intervento in oggetto non ha un interesse transfrontaliero certo; in primo luogo, per il suo valore, assai distante dalla soglia comunitaria ed in secondo luogo in quanto l'ubicazione dei lavori, le cui specifiche tecniche prevedono l'esecuzione di lavorazioni normalmente reperibili sul mercato nazionale, non lasciano presupporre l'interesse di operatori esteri.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nel codice, si applicano le disposizioni della L. 241/90 e, limitatamente alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione del medesimo, le disposizioni del Codice Civile.

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati e nella documentazione di gara. Eventuali discordanze tra capitolato speciale e disciplinare di gara in merito alla procedura, ai criteri ed ai punteggi si intendono risolte con quanto stabilito dal disciplinare di gara.

2. INFORMAZIONI GENERALI CIG: B741E50F7C

CUI L86502760159202400001

CUP B17H21002690004 CPV: 45233141-9 – Lavori di manutenzione stradale

Ente Appaltante: Comune di PREGNANA MILANESE – Piazza Della Libertà n. 1 – 20006 (MI) indirizzo internet: www.comune.pregnana.mi.it.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è l'arch. Elisabetta Amariti, Responsabile del Settore assetto ed Uso del Territorio (tecnico@comune.pregnana.mi.it);

Luogo di esecuzione dei lavori: Pregnana Milanese

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>

La piattaforma di eProcurement di ARIAS.p.A. ha ottenuto la certificazione secondo le disposizioni in tema di digitalizzazione previste dal D. Lgs. 36/2023 e le regole tecniche "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale" pubblicate da AGID con determina n. 137/2023. Il Registro delle piattaforme certificate è consultabile presso il sito istituzionale di ANAC al seguente link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, predisponendo:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato sulla Piattaforma, come risultante dai LOG del Sistema. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da Sintel in modo segreto, riservato e sicuro.

3. PIATTAFORMA TELEMATICA

3.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza

professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel.

L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Sintel;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della medesima.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla

Piattaforma Sintel;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID o CielD), di cui agli artt. 64 e 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (*SPID* o *CielD*) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate utilizzando gli strumenti di supporto messi a disposizione della piattaforma e reperibili al seguente [link](https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandiC-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto): <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandiC-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

4.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto dei lavori
- Bando di gara/disciplinare di gara
- Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (**All. A del presente disciplinare**);
- Documento di gara unico europeo - DGUE (**All. B del presente disciplinare**);
- Patto di integrità STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI PREGNANA MILANESE (**All. C del presente disciplinare**);
- Modello offerta economica (**All. D del presente disciplinare**) **da inserire nella busta/offerta economica**;
- Schema di dichiarazione Titolare Effettivo Norme antiriciclaggio (**All. E del presente disciplinare**);
- Informativa per il trattamento dei dati personali (**All. F del presente disciplinare**)
- Criterio dimostrazione contemporanea più cantieri (**All. 1 del presente disciplinare**); - **da inserire nella busta/offerta tecnica**;
- Criterio dimostrazione squadra tipo (**All. 2 del presente disciplinare**); - **da inserire nella**

busta/offerta tecnica;

- Modalità tecniche di utilizzo vs R5.57.3.4
- FVOE Manuale utente OE;
- Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016;
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia;
- Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture sottoscritto il 12 luglio 2022 tra la Prefettura di Milano, la Città Metropolitana di Milano, il Comune di Milano, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi, l'ATS, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, l'ANCI Lombardia, le Associazioni di categoria edili, commerciali, industriali ed artigianali, le Confederazioni Sindacali e le OO.SS. dei lavoratori edili di Milano e Ticino Olona, l'I.N.P.S. - Direzione Metropolitana di Milano, l'I.N.A.I.L. di Milano e la Cassa Edile.

Gli elaborati di progetto sono:

- 01 A- Elenco elaborati
- 02 B- Relazione tecnico illustrativa generale
- 03 C- Quadro economico
- 04 D- Elenco prezzi unitari
- 05 E- Quadro incidenza manodopera
- 06 F- Capitolato speciale d'appalto
- 07 A01 - Inquadramento generale - Indicazione aree di intervento
- 08 SRT- Piano di sicurezza e coordinamento
- 09 SFO - Fascicolo dell'opera

Gli elaborati tecnici dell'Accordo Quadro sono stati approvati con deliberazioni GC n 66 del 11/06/2025 e determinazione del Responsabile del settore assetto ed Uso del Territorio n. 254 del 13/06/2025. e validati dal RUP con verbale prot.5507/2025

Secondo il disposto dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile in forma digitale, in modo gratuito e illimitato:

- sul profilo della stazione appaltante al seguente [link: www.comune.pregnana.mi.it](http://www.comune.pregnana.mi.it)
- sulla Piattaforma, nella sezione "Bandi sulla Piattaforma Sintel":
<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/arcaSearch.xhtml>

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel" allegato. Ulteriori manuali sono inoltre reperibili nella sezione della Piattaforma "Guide a Manuali" al seguente [link: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali](https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali)

4.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno **09/07/2025** per via telematica attraverso la sezione della procedura sulla Piattaforma Sintel riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Comunicazioni di procedura", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato.

L'ente appaltante provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **14/07/2025**, a norma dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla Piattaforma nella sezione "Documentazione di gara".

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma.

4.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 82/2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater. Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Una volta aggiudicata la procedura di gara, eventuali richieste, delucidazioni o richieste di accesso agli atti dovranno essere inoltrate a protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it

5. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO DI CONTRATTO, PRESTAZIONI OPZIONIONALI

5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto principale dell'appalto è la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi comunali mediante rifacimento di manti in conglomerato bituminoso, da concludersi mediante accordo quadro con un unico operatore economico.

Come previsto da capitolato speciale d'appalto al quale si rimanda per una migliore descrizione degli interventi, sarà possibile affidare anche altre tipologie di lavori manutentivi afferenti a strade e pertinenze stradali, aventi comunque natura complementare rispetto alle lavorazioni principali. Gli interventi oggetto dell'appalto possono così riassumersi:

- interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento di sottofondi stradali e manti d'usura di alcune di vie soggette a notevoli carichi di traffico veicolare,
- interventi di risanamento delle pavimentazioni, e ove necessario anche dei sottofondi e delle cordature di marciapiedi di alcune vie cittadine
- interventi per il miglioramento dell'accessibilità e di abbattimento barriere architettoniche prima della pavimentazione finale.
- realizzazione di marciapiedi, di realizzazione fermate bus, di parcheggi e aree di sosta;
- Le aree di intervento saranno scelte anche in funzione dei seguenti criteri:

- equa distribuzione sul territorio;
- attenzione ai punti sensibili e di maggior transito viabilistico;
- stato di maggior degrado;
- criticità di percorrenza e quindi pericolosi per gli utenti della strada, il tutto come meglio descritti negli elaborati progettuali.

5.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.

La suddivisione in lotti comporterebbe infatti un aumento dei costi del personale deputato ai controlli amministrativi, di gara, contrattuali, esecutivi e contabili, ovvero, una dilatazione dei tempi per le verifiche, a parità di personale dedicato. Questo, in contrasto con i principi di efficacia ed efficienza che deve ispirare l'attività contrattuale secondo il criterio dell'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie e umane per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: l'unicità del lotto evita che l'esecuzione dell'appalto possa risultare eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, soprattutto per la difficoltà di dover coordinare diversi operatori economici, in tempi ristretti ed in particolare dovendosi relazionare con le criticità dettate dalla viabilità stradale in funzione dell'avanzamento delle lavorazioni omogenee, rischiando di limitare l'efficacia del risultato.

Inoltre, l'importo dell'accordo quadro, come riportato nel paragrafo successivo, è tale da non precludere la partecipazione di micro, piccole e medie imprese.

5.3 IMPORTO

L'importo dell'accordo quadro, inteso come limite massimo dei lavori affidabili mediante singoli contratti applicativi nel periodo di validità dell'accordo medesimo, è pari a **euro 750.000,00**;

prestazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Importo
1	Lavori di manutenzione stradale	45233141-9	750.000,00
A) Importo lavori (di cui costi della manodopera € 103.275,00) soggetto a ribasso			723.750,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			26.250,00
A) + B) Importo complessivo appalto			750.000,00

L'importo complessivo è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo, come sopra determinato costituisce il limite massimo di spesa per l'Ente nell'arco di tutta la durata dell'accordo quadro. Tale importo non è vincolante per l'Amministrazione Comunale che potrà richiedere interventi manutentivi per un importo complessivo inferiore senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere. Infatti, successivamente all'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario e alla stipula dell'accordo quadro, si provvederà alla sottoscrizione dei successivi contratti applicativi, in funzione delle esigenze manutentive, alle lavorazioni prevedibili e alla relativa disponibilità economica.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14, del Codice dei contratti, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 103.275,00 (13,77) %** dell'importo totale),

come risultanti dal documento “Quadro incidenza della manodopera” facente parte integrante del progetto e con lo stesso pubblicato.

Tale valore, come risultante dall’elaborato “Incidenza della manodopera” è stato determinato analiticamente con riferimento al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 e al rimando ivi contenuto a quanto sottoscritto dalle Parti sociali del settore edile con l’Accordo Collettivo del 10 settembre 2020 in Roma.

Il contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento individuato alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 è: **Edilizia Industria F012**.

Come per gli oneri della sicurezza, i costi della manodopera saranno individuati più dettagliatamente al momento dell’emissione dei singoli contratti attuativi, sulla scorta delle reali lavorazioni da effettuare.

Si precisa che, nonostante i costi della manodopera siano individuati dalla stazione appaltante, resta ferma comunque la possibilità, ai sensi dell’art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023, per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara, deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Gli operatori economici concorrenti potranno indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Una stima dei costi della manodopera che si discosti, al ribasso, da quelli indicati dalla stazione appaltante, anche mediante l’indicazione di un differente CCNL, potrà dare luogo nei confronti dell’operatore economico primo in graduatoria che li ha formulati alla verifica della congruità dell’offerta a prescindere che essa possa essere considerata anomala.

L’appalto sarà finanziato con fondi di bilancio dell’Ente.

Il CAM applicabile di riferimento è quello delle strade di cui al D.M. del 5 agosto 2024 limitatamente per quanto applicabile ai presenti lavori.

5.4 PRESTAZIONI OPZIONALI

Nel caso in cui l’Amministrazione comunale decidesse di finanziare interventi diversi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di riqualificazione o nuovi interventi, la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, di chiedere all’impresa appaltatrice, sempre nel limite massimo dei 4 anni dell’accordo quadro, la disponibilità all’esecuzione di nuove prestazioni fino all’importo massimo di € 200.000,00 (Duecentomilaeuro) calcolato al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara, da corrispondere a misura.

6. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

I contratti applicativi saranno stipulati a misura ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) dell’allegato I.7 al D. Lgs. 36/2016.

L’intervento si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie indicate nella tabella seguente, la quale contiene altresì il riferimento all’importo dei lavori comprensivi di oneri alla sicurezza, nonché le indicazioni sui limiti al subappalto.

Lavorazione	Cat.	Cl.	Qualificazione SOA obbligatoria (SI/NO)	Importo €	%	Di cui Costo Manodopera ripartito per Categoria Lavori	CCNL	Prev. /Scorp.	Avvalimento	Subappaltabile
Strade, autostra de, ponti, viadotti, ferrovie	OG3 Categoria unica a qualificazione obbligatoria	III	SI	750.000,00 €	100	€ 103.275,00	Edilizia	P	SI	Nei limiti di legge
TOTALE				750.000,00 €	100	€ 103.275,00				

Nella categoria prevalente **OG3** sono ricomprese le lavorazioni afferenti alla categoria **OS 10** (segnaletica stradale non luminosa); tali lavorazioni non vengono scorporate dalla categoria principale in quanto di importo inferiore a euro 150.000,00 e con incidenza percentuale inferiore al 10% sul totale delle lavorazioni.

7. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.

7.1 DURATA

La durata massima dell'accordo quadro è di quattro anni data della stipula o dalla determina di affidamento e comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'accordo stesso. Pertanto, l'accordo quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.

7.2 FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato con mezzi propri di bilancio. Il corrispettivo d'appalto viene riconosciuto "A misura".

Secondo le modalità specificate dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto saranno corrisposti acconti sugli stati d'avanzamento lavori ogni qualvolta il credito dell'appaltatore raggiunga l'importo di € 100.000,00= (centomila/00) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta di legge.

Ai sensi della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.lg. 36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto.

7.3 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche (correttivo D.Lgs. 209/2024) la revisione dei prezzi può essere richiesta qualora, nel corso di esecuzione del contratto, si verifichi "una *variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.*"

La revisione potrà essere richiesta una sola volta per ogni annualità, a partire dalla seconda.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT. Gli indici di costo di cui sopra sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

7.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza necessità di un nuovo affidamento, all'estensione dell'oggetto dell'appalto in caso di reperimento di ulteriori fondi. L'importo massimo previsto per eventuali opere opzionali aggiuntive è pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00), oltre IVA. Tali opere dovranno essere strettamente connesse e coerenti con l'oggetto principale dell'appalto, e potranno essere attivate esclusivamente a seguito dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie aggiuntive. L'attivazione delle opere opzionali sarà disposta con apposito provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento della disponibilità dei fondi e nei limiti dell'importo sopra indicato. Il Contraente sarà tenuto ad accettare l'esecuzione di tali prestazioni aggiuntive alle medesime condizioni contrattuali (tecniche, economiche e temporali) dell'appalto principale. I termini per l'esecuzione delle opere opzionali saranno definiti in sede di attivazione delle stesse, con apposita perizia di variante semplificata, come previsto dalla normativa vigente. L'esecuzione delle opere opzionali non potrà in alcun caso comportare modifiche sostanziali dell'appalto né superare i limiti normativi previsti.

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione con un operatore economico diverso dall'aggiudicatario al verificarsi delle circostanze previste dai punti 2) e 3) dell'art. 120, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 l'importo globale stimato è pari a euro 950.000,00 oltre IVA e/o imposte e contributi di legge.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto.

I consorzi di cui all'articolo 65 del D. Lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate saranno esclusi qualora la stazione appaltante accerti i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, ossia che sussistano *“rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara”*:

- partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete sia in forma individuale;
- partecipazione sia in GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) sia in forma individuale;
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete o GEIE;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Qualora la stazione appaltante accerti quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere

sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D. lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE

La sussistenza a carico di un concorrente di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D. Lgs. 36/2023 comporta l'esclusione automatica del medesimo dalla procedura. Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo periodo del citato comma 6 e al comma 7.

Un concorrente è **escluso** dalla procedura qualora la stazione appaltanti accerti la sussistenza a suo carico di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 95, commi 1 e 2 del D. lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2), può contestualmente all'offerta, fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Qualora tali misure siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D. lgs. 36/2023, il concorrente **non** è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non potrà avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso un partecipante ad un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia interessato da una causa di esclusione automatica o non automatica o dal venir meno di un requisito di qualificazione, il medesimo raggruppamento o consorzio può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei requisiti di partecipazione, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Qualora le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 36/2023 siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento o consorzio non è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Quanto sopra disposto trova applicazione anche ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ma limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono. Un operatore economico concorrente che abbia commesso illecito professionale grave ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. lgs. 36/2023, è escluso dalla procedura qualora ricorrano tutte le condizioni indicate all'art. 98, comma 2, del medesimo decreto. La valutazione da parte della stazione appaltante dell'illecito professionale dichiarata, eseguita considerando i mezzi di prova di cui al comma 6 del

D. lgs. 36/2023, avviene al verificarsi di almeno uno tra gli elementi indicati al comma 3 e tiene conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

Sono inoltre **esclusi** dalla procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Infine, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità nonché la mancata accettazione del Patto di integrità costituiscono causa di **esclusione** dalla procedura, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, sono **inammissibili** le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

L'operatore economico aggiudicatario **dovrà** mantenere il possesso dei requisiti per tutta la durata dell'appalto.

10,1 REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, commi 1, 2, 5 e 6 e 95, commi 1 e 2, qualora accertate, del D. Lgs. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 96, comma 14, del D. lgs. 36/2023 gli operatori economici concorrenti, oltretutto le consorziate esecutrici o che prestano i requisiti e l'ausiliaria, hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del citato decreto, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'art. 98 del D. lgs. 36/2023.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)** istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero

dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). La stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare la white list (in fase di ammissione della busta amministrativa), accertandosi in tal modo che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, potrà dare avvio per l'impresa aggiudicataria all'iter per il rilascio della documentazione antimafia in fase contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia.

10.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma, in fase di comprova.

10.3 REQUISITO DI IDONEITA'

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono:

(a) possedere iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

10.4 REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Non richiesto.

10.5 REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

(b) Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono possedere, come indicato dall'art. 28, comma 2, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, attestazione, in corso di validità, rilasciata da una **SOA** regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione per la categoria **OG3** per una classifica che copra l'intero importo dell'accordo quadro compreso le opzioni (**III o superiore**).

Il possesso di attestazione SOA in corso di validità relativa ai lavori da eseguire non richiede ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale.

Categoria	Descrizione	Tipologia	Subappalto
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	Categoria unica	Entro i limiti di cui all'art.119 del D. Lgs. 36/2023. (**)

(**) per il subappalto si rimanda al paragrafo dedicato **“SUBAPPALTO”**.

Ai sensi dell'art. 16, comma 5, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Nel caso di **verifica triennale** è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA

competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di affidamento.

Il **rinnovo** dell'attestazione, ai sensi del comma 6 del citato articolo, può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.

Qualora la procedura di rinnovo, al momento dell'invio dell'offerta, non sia ancora conclusa, è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di affidamento è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'operatore economico sarà considerato privo di qualificazione e quindi **escluso** dalla procedura.

10.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisito di idoneità

Il requisito di cui al punto **(c)** deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisito di capacità tecnico-professionale

I requisiti di cui al punto **(d)** dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

10.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del D. Lgs. 36/2023, per gli operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d), i requisiti generali di cui agli art. 94 e 95 devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(c)** dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett b) del D. Lgs. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono
i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

11. INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65

del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'**esclusione di entrambi i soggetti**.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di iscrizione alla Camera di Commercio.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti generali, l'iscrizione alla Camera di Commercio nonché quelli oggetto di avalimento e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nell'allegato "Domanda di partecipazione – Ausiliaria";
- rilasciare la dichiarazione di avalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D. Lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, **pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023 qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di partecipazione, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

12. REQUISITI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

13. SUBAPPALTO

Trova applicazione l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 nella sua formulazione vigente.

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le opere in esso comprese. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Le prestazioni oggetto del presente disciplinare potranno essere subappaltate entro il limite di cui al periodo precedente ma, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del citato decreto, **non** potranno, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione dell'esigenza di garantire una maggiore omogeneità e conformità degli interventi, per minimizzare, considerata la tipologia dei servizi di intervento, la perdita di controllo dell'esecuzione da parte del committente e dell'impresa affidataria, nonché la diluizione delle responsabilità.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è permesso purché sussistano tutte le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

Indifetto, il subappalto è **vietato**.

14. SOPRALLUOGO

Non previsto.

15. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.lgs. 36/2023, al fine di garantire la serietà dell'offerta e tutelare l'amministrazione contro il rischio di rinuncia immotivata o inadempienza da parte dell'offerente, e di assicurare l'effettiva serietà delle offerte, in considerazione dell'importo significativo e della durata pluriennale dell'accordo quadro, **è richiesta una garanzia provvisoria** pari al **2%** dell'importo complessivo massimo dell'accordo quadro, ovvero **€ 15.000,00** fatte salve le riduzioni previste all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

NB: si raccomanda di prendere visione del documento al presente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta, alternativamente:

- una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito web dell'emittente, indicando nella domanda di partecipazione o nella garanzia medesima il percorso e le modalità attraverso le quali è possibile verificare la garanzia;
- una garanzia fideiussoria verificabile presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione o nella garanzia medesima l'indirizzo PEC presso il quale è possibile verificare la garanzia. In tale circostanza l'operatore economico dichiara l'impegno del garante a riscontrare

le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi. La mancata indicazione del sito internet o della PEC è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, **purché** la garanzia sia stata emessa **prima** della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti qualora non siano già inseriti nel FVOE. L'importo è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D. Lgs. 36/2023 solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata possesso- no la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lett. a).

c) Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. lgs. 36/2023;

d) Riduzione del 20%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), quando l'operatore economico possieda uno o più delle seguenti certificazioni o marchi, tra quelli previsti dall'**allegato II.13** al D. Lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Si ricorda che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, o la presentazione con importo inferiore a quello dovuto, **solo a condizione che i documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.**

Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 2 della [delibera 30 dicembre 2024, n. 598](#), i concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 90,00**.

Il pagamento del contributo ANAC è **obbligatorio**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata **inammissibile** e il concorrente escluso dalla gara.

17. FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verifichino anomalie nel funzionamento della Piattaforma e/o della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

le ore 09.00 del giorno 16 luglio 2025

La Piattaforma **non** accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio

del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento comprovato della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la Piattaforma.

Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta sulla Piattaforma non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla Piattaforma della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere all'invio dell'offerta. La Piattaforma darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

19. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata della Piattaforma predisponendo:

- Busta telematica amministrativa;
- Busta telematica tecnica;
- Busta telematica economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre in sede di offerta e nel FVOE deve essere in lingua **italiana**.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi

avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Per rendere le dichiarazioni in sede di offerta, il concorrente utilizza, ove previsti, i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante e allegati alla documentazione di gara.

La documentazione dovrà essere caricata sulla Piattaforma avendo cura di allegare i documenti nei corretti *boxes* predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più *files* debbano essere allegati nel medesimo *box*, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip, 7z o rar).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di *files* in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc ...), se valida, si intende estesa a tutti i *files* in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma **non** quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, si chiarisce che:

- **non** sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio **solo se** i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente disciplinare.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta

economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante, comunque non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico **non** possono modificare il contenuto dell'offerta.

21. STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo *step*, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico indica la forma di partecipazione e inserisce la seguente documentazione amministrativa negli appositi *boxes* creati dalla stazione appaltante:

- a) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative **All. A**;
- b) DGUE **All. B** (Cfr Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) nota protocollo 6213 del 30/06/2023 del Ministero Infrastrutture e Trasporti);
- c) Patto di integrità **All. C**;
- d) Schema di dichiarazione Titolare Effettivo Norme antiriciclaggio -**All. E**;
- e) Informativa per il trattamento dei dati personali **All. F**
- f) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- g) PASSoe;
- h) Documentazione integrativa per gli operatori ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale;
- i) Documentazione in caso di avalimento;
- j) Documentazione per i soggetti associati;

21.1 Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "allegato al presente disciplinare.

Si ricorda che la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (vd. Punto 21.3).

La domanda dovrà essere sottoscritta:

1. in caso di partecipazione in forma singola, dal **Legale rappresentante**;
2. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti** dalla Mandataria;
3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
4. In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici;
5. In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma già costituito, dalla Mandataria/Organo Comune;
6. In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza non ancora costituito, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
7. In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
8. In caso di GEIE non ancora costituito;
9. In caso di GEIE già costituito, dalla Mandataria.

In caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

In caso di avalimento ciascuna ausiliaria provvede a produrre:

- la Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
- il DGUE;
- la dichiarazione di avalimento;
- il contratto di avalimento;
- il Patto di integrità.
- Schema di dichiarazione Titolare Effettivo Norme antiriciclaggio
- Informativa per il trattamento dei dati personali

21.2 Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo. Il DGUE deve essere inoltre presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avalimento, da ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Ai fini della compilazione e della successiva creazione di un *eDGUE* Response, l'operatore economico dovrà effettuare l'*upload* del *eDGUE* Request allegato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara attraverso l'utilizzo della funzionalità messa a disposizione da SINTEL.

Il servizio è utilizzabile a seguito di *login*; pertanto, l'operatore economico dovrà possedere o creare un accesso (*account*) a tale portale.

Una volta effettuato l'accesso, nel menu di sinistra "Servizi", selezionare la voce "eDGUE".

Quindi eseguire le seguenti azioni:

- selezionare l'opzione "sono un operatore economico";
- selezionare l'opzione "importare un DGUE";
- importare il DGUERequest allegato al presente disciplinare di gara in formato xlm;
- compilare il DGUE caricato inserendo i dati necessari;
- selezionare, concluse le operazioni di inserimento dei dati, l'opzione "Quadro generale" e quindi selezionare l'opzione "scaricare nel formato";
- sottoscrivere digitalmente e inserire il DGUEResponse in formato XLM o, preferibilmente, PDF sulla Piattaforma Sintel nell'apposito box previsto.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione dell'e DGUE l'operatore economico può consultare le istruzioni presenti sulla piattaforma SINTEL.

21.3 Assolvimento dell'imposta di bollo

Secondo quanto precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 28.7.2023, ogni concorrente dovrà assolvere l'imposta di bollo per ciascuna "Domanda di partecipazione" (Euro 16,00 cadauna) e per "l'Offerta economica" (Euro 16,00) presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello F24 Elide dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

L'imposta di bollo per la Domanda di partecipazione dovrà essere pagata da ogni operatore economico raggruppato / raggruppando o consorziato/consorziando o GEIE.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 Elide è una modalità elettiva ma non esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il pagamento dell'imposta di bollo; il concorrente potrà acquistare le marche da bollo da euro 16,00 e allegare alla busta amministrativa una dichiarazione in formato PDF, firmata digitalmente che dovrà contenere il numero seriale e copia del/dei contrassegni (il cui originale dovrà essere opportunamente annullato). Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

21.4 Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata al Comune di Pregnana Milanese. La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa. Si veda quanto indicato al paragrafo 15.

21.5 Certificazioni di qualità

Copia delle certificazioni sottoscritte digitalmente che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 ogni operatore economico, comprese le eventuali consorziate esecutrici, allegano le proprie certificazioni.

In caso di non allegazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è necessaria l'indicazione nella documentazione di gara degli elementi indispensabili per il reperimento di tali certificati.

21.6 Attestazioni SOA

Copia delle attestazioni, in corso di validità, rilasciata da una SOA sottoscritte digitalmente.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 ogni operatore economico, comprese le eventuali consorziate esecutrici, allegano le proprie attestazioni.

In caso di non allegazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è necessaria l'indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento di tali attestazioni.

21.7 Contributo ANAC

Copia sottoscritta digitalmente della comprova dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC. Si veda quanto indicato al paragrafo 16.

21.8 Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione dal concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente plurisoggettivo, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun componente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

22. STEP 2 - BUSTA TELEMATICA TECNICA

Come secondo *step* il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione

tecnica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica negli appositi *boxes* creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto esecutivo, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza, le specifiche tecniche in esso contenute.

L'appaltatore sarà **vincolato**, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento criteri e sub-criteri previsti in questo disciplinare.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, non dovrà contenere alcuna indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità degli importi offerti dal concorrente.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 21.1 e deve contenere i seguenti documenti:

- (1) **Relazione tecnica**
- (2) **Allegato n 1 _ Criterio dimostrazione contemporaneamente più cantieri**
- (3) **Allegato n 2 _ Criterio dimostrazione squadra tipo**
- (4) **Accesso agli atti**

Relazione tecnica

una "**Relazione tecnica**" suddivisa in capitoli e paragrafi che rispettino tassativamente l'ordine risultante dai criteri e sottocriteri di valutazione qualitativa **(D)** e tabellare **(T)** indicati nella tabella 2 riportata al paragrafo "26.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA". La relazione tecnica **non** dovrà superare complessivamente le 15 (quindici) facciate in formato A4, carattere Century Gothic, carattere 10, interlinea 1,5. Ogni pagina dovrà essere numerata e ogni capitolo e paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio.

Eventuali copertina e indice, nonché schede tecniche materiali, schemi esplicativi, carte circolazione/certificazioni dei mezzi impiegati, **non** vengono conteggiate nel numero massimo di facciate concesse.

Qualunque altra eccedenza in termini di facciate non espressamente prevista nei capoversi precedenti, non sarà oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della relazione tecnica qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità, per il concorrente, di modificare, integrare, alterare o sostituire i contenuti dell'offerta tecnica stessa.

(2-3) Gli allegati: 1 _ Criterio dimostrazione contemporaneamente più cantieri e 2 _ Criterio dimostrazione squadra tipo relativi al criterio di valutazione indicati nella tabella 2 riportata al successivo paragrafo "26.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA".

Il concorrente utilizza il documento messo a disposizione dalla stazione appaltante e allegato al disciplinare di gara nella sezione "Documentazione di gara" sulla Piattaforma.

(4) Accesso agli atti

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

23. STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

Come terzo step il concorrente inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma Sintel in un unico file

formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione.
L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi

1. la percentuale di ribasso da applicare sull'importo dei lavori (**€ 723.750,00 di cui € 103.275,00 per costi della manodopera**) al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale;
2. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera determinati per il presente appalto sono pari a € 103.275,00. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

N.B: L'Operatore Economico in sede di sottomissione dell'offerta su Sintel, allo step della busta economica, nel campo “di cui costo del personale” dovrà inserire il valore «0» ed indicare il “costo del personale” nel documento di offerta (Allegato D) da inserire nell'apposita cartella predisposta dalla Stazione Appaltante.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si ricorda che, trattandosi di accordo quadro con offerta percentuale sull'elenco prezzi, l'importo di Euro 750.000,00 è da considerarsi quale importo massimo contrattuale dell'accordo quadro medesimo.

24. STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, **sottoscritto con firma digitale** secondo le modalità previste al precedente “Sottoscrizione offerta”.

Inoltre, il concorrente dovrà caricare e allegare a sistema l'Allegato D - “Offerta Economica”, nel quale devono essere indicati i seguenti elementi:

1. lo sconto percentuale offerto in ribasso rispetto alla base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
2. l'indicazione degli oneri della sicurezza derivanti da interferenza stimati dalla SA per la durata del contratto;
3. la stima dei costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. la stima dei costi della manodopera

È quindi necessario, a **pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'*upload* in Piattaforma del “Documento d'offerta” debitamente firmato digitalmente.

Solo a seguito dell'*upload* di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo *step* successivo del percorso per completare la presentazione effettiva dell'offerta che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio indicato al paragrafo 18.

25. STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO

Al quinto e ultimo *step* del percorso guidato, l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto “Invia offerta”. La piattaforma Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della

medesima (busta telematica amministrativa, tecnica ed economica).

26. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella 1

Elementi di valutazione	Punteggio
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

Il concorrente è **escluso** dalla gara e quindi non verrà ammesso alla fase economica della procedura nel caso in cui consegua un punteggio inferiore a **36 (trentasei)** relativamente all'offerta tecnica complessiva.

26.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella 2 con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **“D”** vengono indicati i **“Punteggi qualitativi”**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **“Q”** vengono indicati i **“Punteggi quantitativi”**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in seguito ad una mera applicazione del metodo indicato, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **“T”** vengono indicati i **“Punteggi tabellari”**, vale a dire criteri **“on/off”** per i quali il punteggio viene attribuito *in toto* se il concorrente è in possesso di quanto richiesto mentre non viene attribuito (ossia viene attribuito un punteggio pari a zero) se il concorrente non ne è in possesso, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione giudicatrice.

Tabella 2

CRITERI	Max punteggio ottenibile	Punti Max (D)	Punti Max (Q)	Punti Max (T)
(A) struttura organizzativa impiegata per l'esecuzione dei lavori (CRITERIO TABELLARE)	26	Qualitativi	Quantitativi	Tabellari
A.1) Capacità dell'impresa di eseguire più cantieri in contemporanea. Il criterio intende premiare le imprese che dimostrano, in modo concreto e documentato, la capacità organizzativa, tecnica e logistica di gestire più interventi contemporaneamente su tratti diversi della rete stradale, garantendo continuità operativa, rispetto dei tempi contrattuali e sicurezza. Valutazione secondo Allegato 1.				10
A.2) Esperienza lavorativa del personale operativo, con considerazione dell'età anagrafica. Il criterio premia l'impresa che impiega personale con esperienza consolidata e adeguata idoneità fisica, per garantire efficienza e autonomia operativa. Valutazione secondo Allegato 2.				10
A.3) Disponibilità a eseguire lavori in orario notturno e festivo senza applicare maggiorazioni rispetto all'elenco prezzi.				6
(B) Qualità tecnica dell'offerta (CRITERIO QUALITATIVO) <i>Verrà attribuito un punteggio all'offerta tecnica sulla base della qualità, efficacia e coerenza delle soluzioni proposte per l'esecuzione della manutenzione straordinaria delle strade, con particolare attenzione a tecnologie impiegate, alla qualità dei materiali, all'organizzazione del cantiere, all'impatto sulla viabilità e sostenibilità ambientale.</i>	15			
B.1. Organizzazione del servizio e modalità esecutive: Modalità di gestione del traffico e delle deviazioni durante i lavori. Numero e competenza delle risorse impiegate. (valutazione discrezionale sulla base della qualità e coerenza del piano proposto)		5		
B.2) Qualità delle tecniche e dei materiali proposti : Impiego di tecnologie innovative o a basso impatto ambientale. Durabilità e prestazioni dei materiali da utilizzare (asfalti ad alte prestazioni, modificati, riciclo, ecc.). (valutazione discrezionale sulla base delle caratteristiche tecniche e della documentazione)		5		
B.3 Misure di sicurezza e impatto sulla viabilità: Strategie per ridurre i disagi alla circolazione. Sistemi di segnalazione, barriere di sicurezza, presidi per l'incolumità degli utenti. (valutazione discrezionale sulla base delle misure preventive proposte)		5		
(C) Efficiente gestione ambientale e operativa dell'attività di cantiere. (CRITERIO QUANTITATIVO)	23			
C1) distanza del sito di produzione bitume dal territorio comunale				
Da km 0 a 20			10	
20 < km ≤ 30			6	
30 < km ≤ 40			3	
Oltre km 40			0	
C2) Impegno a insediare, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, una sede operativa nelle vicinanze del territorio comunale di Pregnana Milanese. Distanza della sede operativa dal territorio comunale				
Da km 0 a 20			13	
20 < km ≤ 30			11	
30 < km ≤ 40			7	
Oltre km 40			0	
(D) – Certificazioni di Qualità (CRITERIO TABELLARE)	6			
D.1) Possesso della certificazione ambientale - ISO 14001 o EMAS - in corso di validità				1
D.2) Possesso della certificazione in materia di sicurezza lavoratori - ISO 45001 - in corso di validità				1
D.3) Possesso della certificazione in materia di sicurezza dei lavoratori che operano in cantieri stradali - ISO 39001 - in corso di validità				2
D.4) Possesso della certificazione in materia di impegno nello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle tematiche sociali - SA 8000 - in corso di validità				2
TOTALE	70	15	23	32

Qualora il concorrente non presenti, relativamente a uno o a più criteri di valutazione, elementi minimi

sufficienti, la Commissione non attribuirà alcun punteggio a tali criteri.

26.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEL CRITERIO TABELLARE DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri tabellari di cui alle lettere (A1) e (A2), i punteggi previsti nella colonna "T" della tabella 2 verranno attribuiti come segue:

CRITERIO A.1– Capacità dell'impresa di eseguire più cantieri in contemporanea

A.1.1 - Modalità di valutazione

L'operatore economico si impegna a fornire una dichiarazione (vedi allegato 1) vincolante che impegni il concorrente alla garanzia della contemporaneità di esecuzione di più "cantieri", fino comunque ad un massimo di 3 cantieri in contemporanea.

Ai fini della valutazione ed attribuzione del punteggio, per quanto riguarda la capacità di eseguire più cantieri in contemporanea, la Commissione valuterà il parco mezzi che l'operatore economico possiede e la vetustà dello stesso. A tale scopo sarà presa in considerazione l'anno di immatricolazione rispetto alla data di pubblicazione del bando, dimostrabile dalla targhetta identificatoria applicata sul mezzo o dal libretto di circolazione.

In relazione alla vetustà della macchina operatrice verrà applicato un coefficiente correttivo così come riportato nella tabella di cui sotto dove n= anno

CANTIERE TIPO	P max	Cv Coefficiente correttivo di vetustà per mezzi in proprietà / leasing		
		n ≤ 5	5 < n ≤ 10	n > 10
Requisiti tecnici minimi				
N° 1 vibrofinitrice con larghezza di stesa ≥ 3 m	1	1	0,8	0,5
N° 1 rullo liscio tipo tandem vibrante di idoneo peso (min 10 tonn) dotato di sistema di gestione e controllo automatizzato dei parametri di compattazione	0,5	1	0,8	0,5
N° 1 fresa con profondità di fresatura ≥ 10 cm e larghezza fresatura ≥ 60 cm	0,5	1	0,8	0,5
N° 1 spazzatrice (larghezza min 1050 mm, portata min 20/30 l/min)	0,25	1	0,8	0,5
N° 1 cisterna spruzzatrice (capacità minima 5000 lt)	0,25	1	0,8	0,5
N°1 Escavatore min 120 qli	0,25	1	0,8	0,5
N° 1 Autocarro superiore a 35 qli	0,25	1	0,8	0,5

Per i mezzi noleggiati dall'impresa non si tiene conto del coefficiente correttivo di vetustà e i punteggi sono quelli riportati in tabella seguente

CANTIERE TIPO	
----------------------	--

Requisiti tecnici minimi	P max mezzi a noleggio
N° 1 vibrofinitrice con larghezza di stesa ≥ 3 m	0,4
N° 1 rullo liscio tipo tandem vibrante di idoneo peso (min 10 tonn) dotato di sistema di gestione e controllo automatizzato dei parametri di compattazione	0,2
N° 1 fresa con profondità di fresatura ≥ 10 cm e larghezza fresatura ≥ 60 cm	0,2
N° 1 spazzatrice (larghezza min 1050 mm, portata min 20/30 l/min)	0,1
N° 1 cisterna spruzzatrice (capacità minima 5000 lt)	0,1
N°1 Escavatore min 120 qli	0,1
N° 1 Autocarro superiore a 35 qli	0,1

In funzione del numero di cantieri contemporanei dichiarato (comunque in numero non superiore a 3) l'impresa dovrà compilare la tabella in allegato 1, barrando con una "X" i campi richiesti. (Ad esempio, se sono dichiarati 2 cantieri contemporanei dovranno essere inseriti 2 vibrofinitrici, 2 rulli, 2 frese, 2 spazzatrici, 2 cisterne, 2 escavatori e 2 autocarri.)

A.1.2 - Verifica delle offerte

I mezzi considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante si intendono di proprietà o acquisiti in leasing oppure noleggiati dall'impresa (o dalle imprese del RTI).

L'effettiva disponibilità e vetustà dei mezzi dovrà essere riscontrabile dalla Commissione allegando alla relazione copia dei libretti di circolazione dei mezzi che l'appaltatore metterà a disposizione ed ogni altro documento comprovante la qualità e le caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature a disposizione dell'impresa.

Al mezzo che non possieda i requisiti tecnici minimi indicati in tabella sarà assegnato punteggio 0, così come verrà attribuito punteggio 0 qualora l'impresa non fornisca adeguata documentazione comprovante la vetustà e i requisiti tecnici minimi richiesti.

È obbligatorio che almeno un cantiere tipo sia dotato dell'intero parco mezzi minimo richiesto: in caso contrario, sarà assegnato punteggio 0 a tutti i cantieri dichiarati.

Per i cantieri successivi al primo cantiere tipo completo di parco mezzi, saranno valutati solo i mezzi effettivamente dichiarati, ai quali verrà applicato il punteggio corrispondente.

CRITERIO A.2 Esperienza lavorativa

A.2.1 - Modalità di valutazione

Si intende premiare l'impresa esecutrice o le imprese del RTI che garantisca la presenza in cantiere di personale con significativa esperienza lavorativa (ovvero esperienza inferiore a 5 anni, fra 10 e 15 anni e superiore a 15 anni) L'anzianità ed esperienza lavorativa della squadra tipo, può essere stata maturata anche in precedenti e diversi rapporti di lavoro e dovrà comunque essere riferita a rapporti contrattuali (a tempo indeterminato, determinato, o altra forma contrattuale prevista ai sensi di legge) nel settore delle infrastrutture viabilità/edilizia.

A tal fine sono considerati i dipendenti dell'impresa offerente o delle imprese del RTI già in organico alla data di presentazione dell'offerta.

In sede di offerta il Concorrente dovrà indicare la composizione della squadra tipo nella tabella di cui

all'allegato 2 in funzione del numero di cantieri contemporanei dichiarati nel criterio A.1.

L'attribuzione del punteggio sarà il seguente:

Qualifica	PMAX	Coefficienti correttivi esperienza lavorativa					
		Fino a 45 anni di età			Oltre 45 anni di età		
		<= 5 anni	Tra 5 e 15 anni	> 15 anni	<= 5 anni	Tra 5 e 15 anni	> 15 anni
Direttore cantiere	0,60	0,6	0,8	1	0,5	0,7	0,9
Operaio specializzato	0,30	0,6	0,8	1	0,5	0,7	0,9
Operaio specializzato	0,30	0,6	0,8	1	0,5	0,7	0,9
Operaio qualificato	0,30	0,6	0,8	1	0,5	0,7	0,9
Operaio qualificato	0,30	0,6	0,8	1	0,5	0,7	0,9
Operaio comune	0,20	0,6	0,8	1	0,5	0,7	0,9
Operaio comune	0,20	0,6	0,8	1	0,5	0,7	0,9
Operaio comune	0,20	0,6	0,8	1	0,5	0,7	0,9
Operaio comune	0,20	0,6	0,8	1	0,5	0,7	0,9
Operaio comune	0,20	0,6	0,8	1	0,5	0,7	0,9
Operaio comune	0,20	0,6	0,8	1	0,5	0,7	0,9

A.2.2 - Verifica delle offerte

L'effettiva esperienza professionale del personale dichiarato dovrà essere riscontrabile dalla Commissione allegando alla relazione opportuna documentazione a comprova dell'anzianità maturata, quale – a titolo esemplificativo – dichiarazione di conferma sottoscritta dai dipendenti individuati, curriculum vitae (sintetico) il contratto di lavoro oppure il libro matricola del personale assegnato alla commessa.

Dovrà inoltre essere dimostrato che il personale indicato risulta alle dipendenze dell'impresa o delle imprese del RTI al momento della presentazione dell'offerta.

La mancanza di idonea documentazione atta a comprovare le dichiarazioni rese comporta l'assegnazione di punteggio 0 per la specifica dichiarazione resa.

Resta inteso che almeno per un cantiere Tipo dovrà essere dichiarata una squadra tipo minima così composta:

- n. 1 Direttore di cantiere (la figura può operare su più cantieri)
- n. 1 Operaio specializzato
- n. 2 Operai qualificati
- n. 3 Operai comuni

Nota: la qualifica superiore assorbe quella inferiore (es. un operaio specializzato può essere conteggiato come qualificato o comune, se necessario).

Il mancato completamento della tabella relativa alla squadra tipo completa per almeno un cantiere comporterà l'assegnazione di punteggio pari a 0 per tutti i cantieri dichiarati.

Per i cantieri successivi a quello in cui è stata dichiarata una squadra tipo completa, saranno valutati solo i dipendenti effettivamente dichiarati, ai quali verrà attribuito il punteggio previsto in base al profilo professionale indicato.

CRITERI (A3), (D1), (D2,) (D3) e (D4)

Per i criteri **tabellari** di cui alle lettere (A3), (D1), (D2,) (D3) e (D4) i punteggi previsti nella colonna “T” della tabella n. 2 verranno attribuiti, per ciascuno di essi, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione richiesta. In mancanza di certificazione verrà attribuito un punteggio pari a zero.

26.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI QUALITATIVI DELL’OFFERTA TECNICA

Al criterio qualitativo (B.1), cui è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna “D” della Tabella 2, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo della «media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari».

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al subcriterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al criterio.

La media aritmetica sarà considerata alla seconda cifra decimale, con arrotondamento all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5, all’unità inferiore nel caso sia inferiore a 5.

Quando il coefficiente ottenuto per un determinato criterio dall’offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio, ottenendo così il coefficiente definitivo e riparametrato.

La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.

Il coefficiente definitivo e riparametrato sarà considerato alla seconda cifra decimale, con arrotondamento all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5, all’unità inferiore nel caso sia inferiore a 5.

Il punteggio per il criterio in esame è ottenuto moltiplicando il coefficiente definitivo e riparametrato (se del caso già arrotondato) per il punteggio massimo attribuibile al criterio in oggetto.

Si stabiliscono i seguenti giudizi di merito e i corrispondenti coefficienti:

Giudizio di merito		Coefficiente corrispondente
eccellente	Nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente, concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, massima chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti, massima concretezza e innovazione delle soluzioni, eccellente grado di personalizzazione dei lavori. In conclusione, proposta di molto superiore agli standard richiesti.	1
ottimo	Nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente, fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti, concretezza e innovazione delle soluzioni, ottimo grado di personalizzazione dei lavori. In conclusione, proposta decisamente superiore agli standard richiesti.	0,8
buono	Nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente, fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti, concretezza e innovazione delle soluzioni, buon grado di personalizzazione dei lavori. In	0,6

	conclusione, proposta decisamente migliore rispetto agli standard richiesti.	
discreto	Nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente, fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, concretezza delle soluzioni, discreto grado di personalizzazione dei lavori. In conclusione, proposta più che in linea con gli standard richiesti.	0,4
sufficiente	Nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente, fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, concretezza delle soluzioni, sufficiente grado di personalizzazione dei lavori. In conclusione, proposta in linea con gli standard richiesti.	0,2
insufficiente	Nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente, mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, mancanza di concretezza delle soluzioni, insufficiente grado di personalizzazione dei lavori. In conclusione, proposta non in linea con gli standard richiesti.	0

Non si procederà alla riparametrazione del coefficiente in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

26.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER I CRITERI QUANTITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

CRITERIO (C.1)

Per il criterio **quantitativo** di cui alla lettera **(C.1)**, è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna **"Q"** della tabella 2, è attribuito un punteggio, variabile da 0 a 8, a seconda della fascia chilometrica all'interno della quale ricade l'impianto prescelto per la fornitura del conglomerato bituminoso, da utilizzarsi per il rifacimento dei manti stradali.

Al fine della determinazione di tale fascia verrà utilizzata l'applicazione *google maps* con i seguenti parametri:

- mezzo di trasporto: auto
- indirizzo di destinazione: Sede Comunale c/o, Piazza della Libertà 1 ;
- indirizzo di partenza: impianto di produzione conglomerato bituminoso.

CRITERIO (C.2)

Per il criterio **quantitativo** di cui alla lettera **(C.2)**, è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna **"Q"** della tabella 2, è attribuito un punteggio, variabile da 0 a 13, a seconda della fascia chilometrica all'interno della quale ricade la proposta di sede operativa del concorrente.

Al fine della determinazione di tale fascia verrà utilizzata l'applicazione *google maps* con i seguenti parametri:

- mezzo di trasporto: auto
 - indirizzo di destinazione: Sede Comunale c/o, Piazza della Libertà 1;
- indirizzo di partenza: sede operativa del concorrente.

Il punteggio dell'offerta tecnica è ottenuto sommando i punteggi ottenuti per i singoli criteri.

[Il riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra offerta tecnica ed economica, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale

punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

26.5. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica viene calcolata tramite l'applicazione della seguente formula "Formula interpolazione lineare"

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto R_a assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto V_{ai} assume il valore 1.

26.6. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo *aggregativo compensatore*.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$P = P1 + P2$

Dove:

P = punteggio complessivo

P1 = punteggio relativo all'offerta tecnica (calcolata sommando i punteggi relativi ai criteri sopra elencati, riparametrati).

P2 = punteggio relativo all'offerta economica

27. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 è nominata con determinazione del RUP dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del comma 5 de citato articolo. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante potrà scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso

di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e svolge anche attività di supporto al RUP per la verifica dell'anomalia.

28. MODALITA' DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

A tutte le sedute pubbliche di gara potranno intervenire i titolari, i legali rappresentanti delle aziende o i soggetti che esibiranno al Presidente procura idonea a comprovare legittimamente la propria presenza in nome e per conto delle aziende concorrenti. Potranno altresì intervenire alle suddette sedute altri soggetti delle ditte partecipanti, anche solo muniti di semplice delega, ai quali sarà permesso solo di assistere alle operazioni senza peraltro poter formulare e tanto meno far verbalizzare alcuna osservazione.

L'esito della gara sarà visionabile sulla piattaforma Sintel di ARCA nell'apposito spazio "Documentazione di gara" nonché sul sito Internet dell'Ente Comune di Pregnana Milanese.

29. INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte a discrezione del Presidente del Seggio di gara, qualora le offerte pervenute siano particolarmente numerose (maggiori di 5) o i tempi di espletamento della procedura siano particolarmente ristretti.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e del secondo graduato.

Si richiama il comunicato **Novità sulla Piattaforma Sintel: gestione dell'inversione procedimentale - ARIA (ariaspa.it)** già presente dal 2019 sulla Piattaforma Sintel di Aria Spa che riporta quanto segue *“Tra le novità introdotte dal decreto, con ricadute sulla Piattaforma Sintel di Aria Spa Sintel, due modifiche incidono rispettivamente sulla gestione delle offerte anomale e alla così detta inversione procedimentale (art. 133 comma 8 D.lgs. 50/2016): tale novità, con alcune accortezze, è già attuabile in Piattaforma Sintel di Aria Spa. È infatti possibile procedere dopo l'avvio della valutazione amministrativa, alla chiusura della fase stessa senza effettuare la valutazione puntuale delle buste amministrative. Proseguendo negli step di valutazione successivi, si ricorda che la documentazione amministrativa sarà disponibile cliccando su "Aggiudicazione procedura" e in "Storia Offerte" accedendo al dettaglio dei requisiti amministrativi. **Le comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito della chiusura della valutazione amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti.**”*

30. APERTURA PROCEDURA DI GARA: ELENCO PARTECIPANTI

Nella prima seduta, il *Responsabile di fase* accede mediante la Piattaforma Sintel alla gara e procede all'apertura delle buste amministrative dei concorrenti senza alcuna valutazione della documentazione amministrativa ed al solo fine di rendere pubblico l'elenco dei partecipanti alla procedura di gara.

31. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal disciplinare di gara.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi *[già riparametrati, ove sia prevista la riparametrazione]* attribuiti alle singole offerte tecniche, individuerà gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte dal disciplinare. La commissione procederà dunque all'individuazione del punteggio finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la Stazione Appaltante procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

32. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai concorrenti e attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare, qualora ricorrano condizioni particolari.

L'attività di controllo avverrà mediante consultazione di Enti, Associazioni, Banche Dati o mediante richiesta diretta di esibizione di documentazione in possesso del concorrente.

Nel caso in cui non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria, se trattasi dell'aggiudicatario, ed alla segnalazione del fatto alle autorità competenti per i provvedimenti di competenza.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

33. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un punteggio tecnico ed economico entrambi superiori ai 4/5 del punteggio massimo conseguibile.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il *RUP* richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il *RUP* esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il *RUP* esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si procede quindi con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

34. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal *RUP* in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di:

- sospendere, annullare, revocare, reindire e modificare, oppure di riaprire i termini della presente procedura con provvedimento motivato, senza che gli operatori economici possano vantare diritti o pretese di sorta od incorrere in responsabilità e/o richiesta danni, indennità o compensi da parte del concorrente e/o aggiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.;
- annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute nel caso intervenisse la stipulazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o CONSIP;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa risulti conveniente e meritevole.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Non saranno accettate offerte parziali o condizionate ovvero offerte economiche pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, procederà a verificare:

- l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione previsti dal presente disciplinare.
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione operata dal RUP ai sensi degli art. 90 del D. Lgs. 36/2023, **aggiudica la gara**.

L'aggiudicazione diventa immediatamente **efficace** ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

A decorrere dall'aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del medesimo decreto e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Comune proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis o 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter ovvero 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Non trova applicazione il termine dilatorio (stand still) ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D. lgs. 36/2023. La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Non sono previsti costi a carico dell'aggiudicatario in merito agli obblighi di pubblicità del presente disciplinare.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

35. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

36. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

37. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e- procurement Sintel, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora, in via transitoria, la piattaforma non consenta l'accesso in modalità digitale, l'operatore economico potrà presentare richiesta di accesso mediante istanza a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it;

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

38. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il Comune di Pagnana Milanese ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Pagnana Milanese vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

39. INFORMATIVA *PRIVACY* - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Pagnana Milanese fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023).

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Pagnana Milanese (Piazza della Libertà', 1/3 , 20006 Pagnana Milanese (MI); P. IVA: 03890690153; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: sistemi.informativi@comune.pregnana.mi.it; Telefono: 02939671) nella persona del

suo legale rappresentante pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:SIMONA PERSI (contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: dpo@comune.pregnana.mi.it).

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Pregnana Milanese nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite Pec, all'indirizzo protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

40. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Il Responsabile Unico del Progetto (Arch. Elisabetta Amariti)